

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 17 settembre 1997. — Presidenza del presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla funzione pubblica.

La seduta inizia alle 20,30.

Parere su atti del Governo.

Schema di decreto legislativo recante il conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo iniziato nella seduta di martedì 16 settembre 1997.

Il deputato Marianna LI CALZI osserva che lo schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in forza della legge delega per conferire alle regioni ed agli enti locali anche la programmazione e la regolamentazione amministrativa in materia di trasporto pubblico locale è certamente coerente, nella sua impostazione, con gli obiettivi di snellimento dei poteri

dello Stato centrale e di trasferimento agli enti territoriali intermedi di tutti quei poteri e di tutte quelle funzioni che, proprio nella dimensione locale, possono essere meglio esercitati con vantaggio dei cittadini.

Trasferendo alle regioni ed agli enti locali la competenza sull'intero comparto del trasporto pubblico locale, lo schema di decreto legislativo, pur nella prevista pluralità dei soggetti che gestiranno i sistemi complessivi di mobilità locale, elimina la segmentazione delle competenze finora presente, trasferisce le risorse necessarie, ancora la gestione dei servizi ai principi di efficienza e di economicità fissati dagli appositi regolamenti dell'Unione europea.

In questa ottica, il trasporto pubblico locale sarà svolto mediante contratti di servizi, il cui affidamento è regolato in modo da superare le situazioni di monopolio e rispondendo a quei criteri di concorrenzialità, che sono ritenuti indispensabili ad assicurare, appunto e al tempo stesso, l'efficienza e l'economicità delle gestioni.

Considerando che il decreto prevede che le regioni e gli enti locali affidino i relativi servizi attraverso gare e che la procedura concorsuale, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria sugli appalti, è altresì richiesta quando si intenda affidare la gestione dei servizi a società miste pubblico private per la scelta

dei soci privati, evidenzia alcune previsioni di contraddizione, presenti nello schema di decreto, e sulle quali è opportuno soffermare l'attenzione.

La previsione di un sistema privilegiato per le aziende speciali o per i consorzi pubblici, sia pure in via transitoria ma per un congruo periodo di tempo e, cioè, per cinque anni, ha provocato le proteste degli assuntori privati dei servizi, che hanno finito, in sostanza, con il richiedere l'estensione anche a loro favore della moratoria di cinque anni, prima dell'applicazione delle nuove regole, invocando la violazione del dettato costituzionale per l'evidente disparità di trattamento.

Ma se si operasse per una moratoria generalizzata, l'obiettivo di ricondurre la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai criteri di economicità e di efficienza, verrebbe ad essere mancato per almeno cinque anni, perché tutto resterebbe com'è nella situazione attuale.

Fa presente che tale obiettivo è prioritario ed irrinunciabile, non soltanto nel decreto legislativo all'esame, ma anche in tutta l'azione del Governo e nel prevalente orientamento delle forze politiche, dopo una lunga stagione di gestioni pubbliche, del tutto indifferenti all'equilibrio dei loro conti: si tratta di un principio prioritario ed irrinunciabile dovendosi rispettare i regolamenti dell'Unione europea ed i tempi della loro attuazione.

D'altro canto, è evidente che il passaggio immediato a gestioni scelte con procedure concorsuali porrebbe problemi molto seri alle aziende speciali ed ai consorzi pubblici, disperdendo quanto di positivo può essere ricavato dalla loro esperienza. Né si possono ignorare le situazioni, sicuramente estremamente difficili, che si creerebbero, in particolare, per gli occupati in queste aziende. Ma

queste giuste esigenze, per le quali devono essere previste le opportune composizioni, non possono portare ad una surrettizia tenuta in vita delle aziende speciali ed al loro monopolio nella gestione dei servizi.

Da tali considerazioni non può che derivare un convincimento: il regime transitorio deve trovare un'applicabilità generalizzata, ma la sua durata deve essere estremamente contenuta (massimo due anni), anche per evitare un ulteriore contenzioso con l'Unione europea in materia di applicazione delle sue direttive.

Il senatore Antonio DUVA esprime un sostanziale consenso sulla relazione svolta dal relatore, avanzando tuttavia alcune riserve in merito al regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, dello schema di decreto, visto che l'arco temporale rallenterebbe i processi di trasformazione delle aziende.

Fa poi presente l'opportunità di tutelare le esigenze dei clienti del servizio collettivo, individuando uno *standard* di riferimento, da definire da parte delle regioni con procedure uniformi, che garantiscano in ogni caso la voce degli utenti.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI informa che la Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali esprimerà il parere sullo schema di decreto venerdì 19 settembre 1997, e sarà sua cura trasmetterlo per conoscenza alle Camere il prima possibile.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 20,55.